



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEMOLITORI AUTOVEICOLI

CIRCOLARE N. 36 del 27 giugno 2017 Prot. 132/2/cv	DESTINATARIO: tutte le aziende associate
ARGOMENTO: HP14 E CLASSIFICAZIONE RIFIUTI	OGGETTO: REGOLAMENTO UE 997/2017 E MODIFICHE ALLEGATO D AL D.Lgs. 152/06
CIRCOLARI PRECEDENTI: 4/15 – 28/15 – 30/15 – 38/15 – 42/15 – Newsletter 2016	

Gentile Associato,

nei giorni scorsi sono state emanate due norme a livello europeo e a livello nazionale in merito, rispettivamente, alla caratteristica di pericolo HP14 e alla classificazione dei rifiuti.

Ne evidenziamo gli aspetti principali rimandando alla consultazione dei testi (disponibili cliccando sulla scritta blu sottolineata) e ricordando che, per entrambe le tematiche, anche a fronte di nostre sollecitazioni, Fise Unire da tempo si era attivata, con comunicazioni mirate e destinate ai soggetti via via interessati per evidenziare la necessità di definire e risolvere le questioni lasciate aperte dalla normativa in vigore.

HP14 – REGOLAMENTO 997/2017

In più di una occasione ti abbiamo riferito dell'imminente pubblicazione di un regolamento specifico sulla caratteristica di pericolo HP14 "Ecotossico" che era in attesa di una definizione a seguito del [Regolamento \(UE\) n. 1357/2014](#). Lo scorso 14 giugno sulla GUUE è stato pubblicato il [Regolamento UE n. 997 dell'8 giugno 2017](#) "che modifica l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la **caratteristica di pericolo HP14 «Ecotossico»**".

Evidenziamo alcuni punti:

- ✓ l'entrata in vigore è prevista per il prossimo 4 luglio;
- ✓ l'applicazione da parte degli Stati membri UE dovrà avvenire dal 5 luglio 2018;
- ✓ dal 5 luglio 2018 non si dovrà più far riferimento ai criteri ADR per l'assegnazione della caratteristica di pericolo HP14 (come invece previsto, da ultimo, all'art. 7, comma 9-ter del D.L. 78/2017, convertito con legge 125/2015);
- ✓ nel considerando n. 8 si precisa che "laddove una caratteristica di pericolo di un rifiuto sia stata valutata sia mediante una prova che utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose come indicato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE, devono prevalere i risultati della prova";
- ✓ viene ampliata la gamma di sostanze da ricercare;
- ✓ i rifiuti possono essere classificati pericolosi per ecotossicità se soddisfano una delle seguenti condizioni:
 - rifiuti che contengono sostanze ozono lesive (indicazione di pericolo H420) in concentrazione pari o superiore allo 0,1 %: $[c(H420) \geq 0,1 \ %]$
 - rifiuti che contengono una o più sostanze con tossicità acuta per l'ambiente acquatico (indicazione di pericolo H400) con sommatorie delle concentrazioni pari o superiore al 25 %: $[\sum c(H400) \geq 25 \ %]$
A tali sostanze si applica un valore soglia (cut-off) dello 0,1%
 - rifiuti che contengono una o più sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico con effetti a lungo termine, tipo 1 - molto tossico (H410), 2 - tossico (H411) o 3 - nocivo (H412), con sommatoria delle concentrazioni pari o superiore al 25 %: $[100 \times \sum c(H410) + 10 \times \sum c(H411) + \sum c(H412) \geq 25 \ %]$
Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia (cut-off) dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411 o H412 si applica un valore soglia (cut-off) dell'1 %





ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEMOLITORI AUTOVEICOLI

- rifiuti che contengono una o più sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico 1, 2, 3 o 4 (effetti nocivi a lungo termine) con il codice di indicazione di pericolo H410, H411, H412 o H413, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze è pari o superiore al 25 %: $[\Sigma cH410 + \Sigma cH411 + \Sigma cH412 + \Sigma cH413 \geq 25 \%]$
Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia (cut-off) dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411, H412 o H413 si applica un valore soglia (cut-off) dell'1%

L'Associazione è già attiva per analizzare l'applicabilità del regolamento al CER 16.01.04* e ci auguriamo di potervi fornire presto aggiornamenti in merito.

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI – D.L. 91/2017

All'interno del [decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91](#) "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel mezzogiorno" all'art. 9 viene introdotta una modifica all'Allegato D al D.Lgs. 152/06: ***"I numeri da 1 a 7 della parte***



premesse all'introduzione dell'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dal seguente: «1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014».

In questo modo, la normativa nazionale risulta allineata alle disposizioni europee che, nel 2014, hanno revisionato e definito le modalità di classificazione dei rifiuti.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, rimandiamo a prossime comunicazioni per ogni aggiornamento in materia.

Cordiali saluti.

La Segreteria
Viviana Casiraghi